

Proposta per la composizione del Consiglio di Istituto per gli Istituti Omnicomprensivi

Il problema

Gli Istituti Omnicomprensivi sono stati istituiti con **DPR 233 del 1998** e, secondo la **Circolare Ministeriale 192 del 2000** e circolari simili per gli anni scolastici successivi, non sono dotati di Consiglio di Istituto.

TESTO DI RIFERIMENTO

Per quanto riguarda, invece, gli Istituti comprensivi sia di scuole dell'obbligo che di scuole secondarie superiori, costituiti a norma dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 18.6.1998 n. 233, le SS.VV. nomineranno il commissario straordinario, mentre si dovrà soprassedere ad indire le elezioni del Consiglio d'Istituto, in attesa delle istruzioni che questo Ministero si riserva di diramare non appena acquisito il parere del Consiglio di Stato in merito alla corretta ripartizione dei seggi tra le varie componenti.

C'è quindi un vuoto normativo da colmare.

I principi guida da applicare per risolvere il problema

La presente proposta tiene conto e si ispira ai principi e alla ratio già espressi dal Legislatore e dal Ministero nei provvedimenti vigenti, in modo da minimizzare l'impatto della sua adozione e implementazione e agevolarla. I provvedimenti di riferimento sono:

- **Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 titolo 1 art. 8**, che definisce il numero totale di membri dei CdI e il numero di rappresentanti della componente genitori e studenti, evidenziando che, nel caso di scuole secondarie di secondo grado, gli studenti sostituiscono i genitori e non si sommano a questi.

TESTO DI RIFERIMENTO

1. Il Consiglio di Circolo o di Istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside.

2. Negli Istituti di istruzione secondaria superiore i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, a tre e a quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del Consiglio altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti.

- **Ordinanza Ministeriale 267 del 1995 art. 4**, che, a proposito degli Istituti Comprensivi, precisa che le elezioni avvengono senza distinzione di ordine e scuola, ma che ognuno degli ordini di scuola deve avere almeno un rappresentante per ciascuna componente.

TESTO DI RIFERIMENTO

1. Viene costituito un unico Consiglio d'Istituto secondo la normativa prevista dall'art. 8 del sopra richiamato T.U. n. 297/94.

2. Le elezioni dei rappresentanti della componente docenti, della componente genitori e della componente del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) in seno al Consiglio d'Istituto hanno luogo sulla base di liste di candidati contrapposte, senza distinzione di ordine di scuola.

3. Nel Consiglio d'Istituto viene comunque assicurato almeno un seggio agli insegnanti ed un seggio ai genitori di ciascuno degli ordini di scuola compreso nella verticalizzazione.

4. Il personale A.T.A. dipendente degli Enti locali esercita il diritto di elettorato insieme al corrispondente personale dello Stato.

- **DPR 157 del 1998 art. 6**, che, a proposito dell'aggregazione di scuole secondarie di secondo grado, stabilisce che le elezioni avvengano senza distinzione di scuola, ma che ognuna delle scuole aggregate deve avere almeno un seggio per ciascuna componente.

TESTO DI RIFERIMENTO

2. Le elezioni dei rappresentanti delle componenti docenti, genitori, alunni e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario in seno al Consiglio d'Istituto hanno luogo sulla base di liste di candidati contrapposte senza distinzione di scuola e secondo le norme di cui alla Parte I - Titolo I - Capo VI del D.L.vo n. 297 citato.

3. Nel Consiglio di Istituto viene comunque riservato almeno un seggio ad ognuna delle componenti docenti, genitori e alunni e di ciascuna delle scuole comprese nell'aggregazione.

4. Il personale amministrativo, tecnico, ausiliario dipendente degli Enti locali esercita il diritto di elettorato insieme al corrispondente personale dello Stato.

Metodologia

La presente proposta riflette strettamente i principi del **Decreto Legislativo 297 del 1994** e dell'**Ord. Min. 267 del 1995**, per cui:

- la somma dei rappresentanti degli studenti e dei genitori sommati è 6 o 8, a seconda della popolazione scolastica;
- le elezioni avvengono senza distinzione di ordine e scuola;
- ogni ordine deve essere rappresentato con ciascuna delle sue componenti;

mentre rinuncia al principio del **DPR 157** per cui ogni scuola aggregata avrebbe diritto ad almeno un seggio, nel caso di più scuole dello stesso ordine. Questo principio infatti potrebbe dare luogo ad un numero di rappresentanti che eccede quello dei seggi effettivamente disponibili. Comunque, anche gli Istituti Comprensivi possono avere più scuole dello stesso ordine e, malgrado questo, l'Ord. Min. 267 del 1995 prevede un minimo per ordine e non per scuola. Si è pertanto preferita questa seconda interpretazione, considerando quindi quattro o tre ordini a seconda che l'Omnicomprendivo includa o meno le scuole dell'infanzia.

Inoltre la presente proposta fa proprio il principio del DL 297 secondo cui gli studenti sostituiscono i genitori in modo che studenti e genitori concorrano ciascuno per metà della rappresentanza di competenza, e cerca di adattare questo principio alla realtà degli Istituti Omnicomprensivi.

Nella presente proposta si stabilisce il numero di rappresentanti degli studenti considerandoli come sostitutivi di rappresentanti dei genitori della sola scuola secondaria di secondo grado. Questo significa che non **dovrà essere ceduta agli studenti** la metà dei seggi riservati ai genitori dell'intero Omnicomprensivo (3 o 4 a seconda della popolazione scolastica), ma solo la **metà della quota teorica** corrispondente alla secondaria di secondo grado. Tale quota è teorica proprio perché in realtà le elezioni dei rappresentanti dei genitori avverranno senza distinzione di ordine e scuola, fatto salvo il principio della rappresentanza garantita a ciascun ordine.

Il calcolo della quota teorica per la secondaria di secondo grado è comunque centrale nella nostra proposta, che, proprio in funzione di questa, ha due varianti.


Nella variante 1 il numero di rappresentanti degli studenti è calcolato dividendo sei o otto, in relazione alla popolazione scolastica, per il numero di ordini presenti nell'Istituto e dividendo per due, essendo due le componenti (genitori, studenti). Il risultato è arrotondato all'intero più vicino. Questa opzione ha il pregio della semplicità e dà luogo a un medesimo risultato per tutti gli Istituti: un solo rappresentante degli studenti. La variante 1 però non tiene conto dell'importanza relativa della secondaria di secondo grado nell'Istituto rispetto agli altri ordini.

La variante 2 risolve questo problema, ma è più complicata. Fermo restando un minimo di un rappresentante degli studenti, il numero effettivo è calcolato moltiplicando sei o otto, in relazione alla popolazione scolastica, per la percentuale di alunni della secondaria di secondo grado sul totale degli alunni dell'Istituto. Il risultato è diviso per due e arrotondato per difetto per ottenere il numero di studenti da eleggere.

La tabella chiarisce la metodologia di calcolo proposta.

Tot seggi genitori + studenti	Variante 1		Variante 2
	se non c'è scuola infanzia	se c'è scuola infanzia	$s = \frac{n \text{ studenti sec. secondo grado}}{n \text{ studenti tot Istituto}}$
6 (Ist. <500)	6/3/2=1	6/4/2=1	6xs/2=1 o 2
8 (Ist. >500)	8/3/2=1	8/4/2=1	8xs/2= 1, 2, o 3

Nella variante 2, il numero di rappresentanti degli studenti resta comunque compreso tra 1 e 3, come mostrato nel grafico.



Conclusioni e proposta operativa

Il provvedimento proposto è un'Ordinanza Ministeriale, perché è più leggero e probabilmente veloce, ed è già stato usato per gli Istituti Comprensivi, quindi dovrebbe essere idoneo anche in questo caso. In alternativa, potrebbe essere approvato un emendamento all'art. 8 del DL 297 del 1994.

L'Ordinanza implica che il provvedimento non includa elementi importanti di discrezionalità, ma discenda in maniera abbastanza stretta dalla normativa vigente, come abbiamo cercato di fare in questa proposta. La tabella propone un prospetto comparativo della composizione dei Consigli d'Istituto in diverse realtà evidenziando in grigio le uniche caselle per le quali la nostra proposta prevede delle specificità e, quindi, la totale continuità per tutte le altre.

	Primaria e secondaria di primo grado		Secondaria di secondo grado		Comprensivi		Omnicomprendivi			
							Variante 1		Variante 2	
	<500	>500	<500	>500	<500	>500	<500	>500	<500	>500
Docenti scuola dell'infanzia					Min 1	Min 1	Min 1	Min 1	Min 1	Min 1
Docenti scuola primaria					Min 1	Min 1	Min 1	Min 1	Min 1	Min 1
Docenti scuola secondaria di primo grado					Min 1	Min 1	Min 1	Min 1	Min 1	Min 1
Docenti scuola secondaria di secondo grado							Min 1	Min 1	Min 1	Min 1
DOCENTI TOT	6	8	6	8	6	8	6	8	6	8
ATA	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Genitori ordine scuola dell'infanzia					Min 1	Min 1	Min 1	Min 1	Min 1	Min 1
Genitori scuola primaria					Min 1	Min 1	Min 1	Min 1	Min 1	Min 1
Docenti scuola secondaria di primo grado					Min 1	Min 1	Min 1	Min 1	Min 1	Min 1
Docenti scuola secondaria di secondo grado							Min 1	Min 1	Min 1	Min 1
Genitori tot	6	8	3	4	6	8	5	7	5 o 4	7, 6, 5
Studenti			3	4			1	1	1 o 2	1, 2, 3
GENITORI + STUDENTI TOT	6	8	6	8	6	8	6	8	6	8
DIRIGENTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTALE	14	19	14	19	14	19	14	19	14	19

Viene proposto nel seguito un testo di Ordinanza con la doppia opzione (variante 1 e variante 2) per l'articolo 3.

Ordinanza Ministeriale n. xxx del xxxx 2017

Istituti comprensivi sia di scuole dell'obbligo sia di scuole secondarie superiori. Istruzioni organizzativo-didattiche.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, parte I, Titolo I, contenente norme sull'istituzione degli organi collegiali della scuola;

Vista l'Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, contenente disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle elezioni degli organi collegiali della scuola a livello di Circolo e di Istituto;

Visto il DPR 233 del 1998 recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli Istituti;

Vista la Circolare Ministeriale 192 del 2000 recante istruzioni per le elezioni degli organi collegiali della scuola e dei rappresentanti degli studenti nelle consulte provinciali - anno scolastico 2000/01 e analoghe circolari per le annualità successive

Vista l'Ordinanza Ministeriale 267 del 1995 recante Istruzioni organizzativo-didattiche ed amministrativo contabili per gli Istituti comprensivi di scuola materna, scuola elementare e scuola secondaria di I grado.

Visto il DPR 157 del 1998 recante regole per l'attuazione della aggregazione di Istituti scolastici di istruzione secondaria superiore.

Ritenuto di dettare disposizioni per la costituzione degli organi collegiali di durata annuale e triennale negli Istituti comprensivi sia di scuole dell'obbligo che di scuole secondarie superiori;

ORDINA

Art. 1

1. Le elezioni per la costituzione dei Consigli di intersezione, di interclasse e di classe previste dall'art. 5 del T.U. n. 297/94, citato in premessa, si svolgono con procedura semplificata, secondo le istruzioni permanenti contenute negli artt. 21 e 22 dell'Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215.

Art. 2

1. Viene costituito un unico Collegio dei docenti, articolato in sezioni per ciascun ordine di scuola presente nell'istituzione medesima.

2. Il Capo d'Istituto convoca separatamente i docenti appartenenti alle rispettive sezioni per l'esame di specifiche problematiche inerenti a ciascun settore scolastico compreso nella nuova istituzione.

3. Il Collegio dei docenti elegge unitariamente, sulla base del numero complessivo degli alunni, i collaboratori del Capo d'Istituto, tra i quali viene scelto dal Capo d'Istituto stesso un unico vicario.

4. Il Collegio dei docenti elegge, altresì, nel suo seno un unico comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, nella cui composizione debbono comunque essere presenti docenti appartenenti a ciascuno degli ordini di scuola compresi nell'istituzione verticalizzata.

Art. 3

1. Viene costituito un unico Consiglio d'Istituto secondo la normativa prevista dall'art. 8 del sopra richiamato T.U. n. 297/94.

2. Le elezioni dei rappresentanti della componente docenti, della componente genitori, della componente studenti e della componente del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) in seno al Consiglio d'Istituto hanno luogo sulla base di liste di candidati contrapposte, senza distinzione di ordine di scuola.

3 variante 1. Il numero di rappresentanti degli alunni è 1. I rappresentanti dei genitori degli alunni sono conseguentemente ridotti a 5 e a 7, in relazione alla popolazione scolastica, ai sensi del DL 297 del 1994.

3 variante 2. Negli Istituti con popolazione inferiore a 500 il numero di rappresentanti degli alunni è di 1 nel caso in cui la secondaria di secondo grado rappresenti fino al 67% dell'Istituto in termini di popolazione, di 2 nel caso rappresenti una percentuale maggiore o uguale. I rappresentanti dei genitori degli alunni sono conseguentemente ridotti sottraendo da 6 e 8, in relazione alla popolazione scolastica, il numero di rappresentanti degli studenti.

Negli Istituti con popolazione superiore a 500 il numero di rappresentanti degli alunni è di 1 nel caso in cui la secondaria di secondo grado rappresenti fino al 50% dell'Istituto in termini di popolazione nell'anno scolastico delle elezioni, di 2 nel caso la percentuale sia compresa tra 50% e 75%, e di 3 nel caso sia maggiore o uguale a 75%.

4. Nel Consiglio d'Istituto viene comunque assicurato almeno un seggio agli insegnanti ed un seggio ai genitori di ciascuno degli ordini di scuola compreso nella verticalizzazione.

5. Il personale A.T.A. dipendente degli Enti locali esercita il diritto di elettorato insieme al corrispondente personale dello Stato.